



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

AREA ANAGRAFE ECONOMICA
Settore "Prodotti R.I. e SUAP"

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le Società
COMMERCIO CARNI PERUGIA S.R.L.
CORSO SVIZZERA, 185/BIS
10149 TORINO TO

e Egregio Signor
PISELLI RANIERO
VIA DELLA MARTINICCA, 15
06132 PERUGIA PG

Oggetto: Determinazione di avvio del procedimento di scioglimento e cancellazione dal registro delle imprese art. 40, comma 2, del D.L. 76/2020.
R.E.A. TO-945913

Il Conservatore del Registro delle imprese di Torino,

Visto il comma 2 dell'art. 40 del D.L. 76/2020 che prevede che per le società di capitali sia causa discioglimento senza liquidazione l'omesso deposito nel Registro delle imprese dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi oppure il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

- a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle imprese del capitale sociale in lire;
- b) l'omessa presentazione all'ufficio del Registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le informazioni ivi presenti a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Considerato che in base agli accertamenti compiuti dall'ufficio la vostra società:

- non ha depositato nel Registro delle imprese i propri bilanci di esercizio per almeno cinque anni consecutivi;
- ha lasciato che nel Registro delle imprese permanesse iscritto in lire il proprio capitale sociale.

Visto il comma 3 dell'art. 40 del D.L. 76/2020, che prevede in tali casi che il Conservatore iscriva d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle imprese.

Visti i commi 6, 7 e 8 dell'art. 40 del D.L. 76/2020 che prevedono che:

- ogni determinazione del Conservatore del Registro delle imprese sia comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;
- contro la determinazione del Conservatore l'interessato possa ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del Registro delle imprese;
- le determinazioni del Conservatore non opposte siano iscritte nel Registro delle imprese.

Dato atto che con determinazione n. 49/B-AE del 13 maggio 2022, allegata al presente atto e pubblicata sul sito internet dell'Ente nella sezione dedicata all'amministrazione trasparente all'indirizzo <https://www.to.camcom.it/atti-generalis>, sono state stabilite le linee guida del procedimento in oggetto.

Visto, altresì, l'art. 32, Legge 69/2009 che, conformemente a quanto previsto dall'art. 45 dello statuto della Camera di commercio di Torino, dispone la pubblicazione degli atti nell'Albo Camerale.

DETERMINA

di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, la causa di scioglimento della società COMMERCIO CARNI PERUGIA S.R.L. – R.E.A. TO-945913 ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.L. 76/2020.

Avverso il presente atto gli interessati possono presentare ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione al Giudice del Registro delle imprese presso la Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Torino (per informazioni v. www.tribunale.torino.giustizia.it/Content/Index/43739) avvisandone l'ufficio negli stessi termini mediante invio di copia del ricorso all'indirizzo di posta elettronica prodotti.ri@to.legalmail.camcom.it.

Decorso tale termine in assenza di opposizione la presente determinazione sarà iscritta d'ufficio nel registro delle imprese e ne verrà data comunicazione esclusivamente mediante affissione all'Albo camerale all'indirizzo www.to.camcom.it/albo-camerale/altri-atti.

IL CONSERVATORE

Claudia Savio

Firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs 82/05